

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2596/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, n. 1695/92 e n. 1696/92 in ordine alle modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le isole Canarie, le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei Dipartimenti francesi d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 10,

considerando che i regolamenti (CEE) della Commissione n. 131/92<sup>(6)</sup>, n. 1695/92<sup>(7)</sup> e n. 1696/92<sup>(8)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/93<sup>(9)</sup>, hanno previsto, in particolare, disposizioni relative all'istituzione di un sistema di controllo comunitario delle misure adottate, per verificarne la corretta esecuzione; che tale controllo si effettua mediante la trasmissione alla Commissione delle informazioni relative ai quantitativi di prodotti agricoli che sono oggetto delle domande di titoli;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che una più esatta valutazione dei quantitativi di prodotti agricoli comunitari che beneficiano del regime di aiuti comunitari può garantire una migliore esecuzione del bilancio d'approvvigionamento e una gestione più rigorosa degli impegni di bilancio;

considerando che gli operatori interessati possono approvvigionarsi sia sul mercato comunitario sia sui mercati dei paesi terzi; che la valutazione dei fabbisogni delle regioni ultraperiferiche deve quindi tener conto di tale possibilità, anche agli effetti della stima degli importi dell'aiuto comunitario da concedere; che detti importi possono essere determinati solo su base statistica e in funzione delle varie aliquote dell'aiuto da concedere; che le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali devono essere ripartite utilizzando il codice in riferimento al quale è fissato l'importo dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 131/92 è sostituito dal seguente:

• Articolo 7

1. La Francia trasmette alla Commissione, entro l'ultimo giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi al mese precedente, ripartendoli per prodotti ed eventualmente per destinazioni particolari:

- quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione e "certificati di aiuto" separatamente;
- quantitativi effettivamente importati da paesi terzi;
- quantitativi effettivamente introdotti dal resto della Comunità utilizzando il codice in riferimento al quale è fissato l'importo dell'aiuto;
- nei casi di mancata utilizzazione dei titoli d'importazione e dei "certificati di aiuto", i corrispondenti quantitativi separatamente.

2. Per le domande di "certificati di aiuto" e le relative comunicazioni da trasmettere alla Commissione deve essere utilizzato il codice in riferimento al quale è fissato l'importo dell'aiuto.

Tuttavia, se l'importo dell'aiuto è identico per più codici, le domande e i "certificati di aiuto" possono essere raggruppati per tutte i codici corrispondenti allo stesso importo dell'aiuto. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 27. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.